

**Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC**  
**il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**  
**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,

**Visto** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Visto** il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

**Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**Visto** il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19);

**Visto** il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare, quale parte integrante dello stesso gli allegati, tra cui l'allegato 10 riguardante "Criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 e l'allegato 17, "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 16 maggio 2020;

**Considerato** che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

**Ritenuto**, pertanto, soprattutto alla luce del futuro aumento degli spostamenti correlato al progressivo attenuarsi delle misure di restrizione previsto dalla cosiddetta "Fase 2" per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, di prevedere in via generale l'obbligo per chiunque si rechi fuori della propria abitazione di indossare una mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, fatte salve alcune motivate eccezioni, tassativamente enumerate;

**Considerato**, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo;

**Considerato**, comunque, che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre il lavarsi spesso le mani anche con l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche e che tale misura è particolarmente opportuna negli esercizi commerciali;

**Visto** l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 17 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 80 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 3 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;

**Ritenuto** prevalente, alla luce dell'esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

**Ritenuto** che l'ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall'inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;

**Rilevato** che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 17 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;

**Rilevato** che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654 sono state approvate le "Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19", sottoscritte dalle parti sociali;

**Rilevato** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**Rilevato** che, per le attività che comportano l'accesso di terzi, sono disponibili le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, quali parte integrante del DPCM 17 maggio 2020, nei seguenti settori:

- a) ristorazione
- b) attività turistiche (balneazione)
- c) strutture ricettive
- d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
- e) commercio al dettaglio
- f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- g) uffici aperti al pubblico
- h) piscine
- i) palestre
- l) manutenzione del verde
- m) musei, archivi e biblioteche;

**Rilevato** che per le ulteriori attività consentite sono disponibili le Linee guida regionali e l'allegato 10 del DPCM 17.05.2020 relative ai seguenti settori:

- a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
- b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
- c) scuole guida;
- d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
- e) attività di produzione dei teatri;

**Ritenuto** di consentire, in aggiunta a tutte le attività economiche già autorizzate e disciplinate con i precedenti DPCM, dal 18.5.2020 lo svolgimento delle attività predette nel rispetto delle Linee guida per la riapertura sopra indicate ed allegate alla presente ordinanza;

**Ritenuto** che nei settori dell'istruzione non scolastica o professionale, oggetto di autonoma disciplina, e in particolare nelle attività di cui al codice Ateco 85.5 nonché nelle attività di frequentazione di parchi zoologici anche in automobile, siano idonee le misure cautelative contenute nell'allegato 10 del DPCM 17.5.2020, fermo il distanziamento di un metro;

**Vista** la programmata riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali con l'auspicabile rientro al lavoro di buona parte della popolazione regionale;

**Viste** le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzata di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 pubblicate il 15 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche per la Famiglia;

**Considerato** che la riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali debba necessariamente essere accompagnata dalla possibilità di riaprire contesti educativi, ludico e ricreativi per i minori e dall'avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia non solo al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, ma soprattutto per garantire il diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi alla socialità e per promuoverne il sano sviluppo psicofisico;

**Ritenuto** di consentire l'attività di tirocinio professionale alle condizioni specificate nella parte dispositiva;

**Ritenuto**, peraltro, di ammettere, in coordinamento con la Regione Veneto confinante e giusta nota dd. 14 maggio 2020 inviata ai Prefetti territorialmente competenti, lo spostamento in uscita ed entrata per visite a congiunti anche in e dal territorio extraregionale, limitatamente ai residenti nei territori delle ex province confinanti con la Regione Veneto;

**Ritenuto** altresì che, in base all'attuale dinamica dell'infezione e considerato il rigore delle misure igienico-sanitarie attualmente previste, è possibile contemperare al meglio l'esigenza della tutela della salute pubblica e la tenuta del sistema economico regionale consentendo l'apertura delle attività commerciali al dettaglio;

**Ritenuto** di consentire l'estensione delle strutture dedicate ai servizi di ricettività, ferma restando la disciplina statale e regionale sugli spostamenti da parte della clientela;

**Acquisito il parere** della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 16 maggio 2020 prot. 0011447/P sulle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive sul territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché di quelle regionali;

#### **ORDINA**

**1. che sia obbligatorio** per chiunque si rechi fuori dall'abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l'uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;

**2. che non sia necessario** l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

- a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del proprio datore di lavoro;
- b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
- c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
- e) in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa;

**3. che siano sempre consentiti** gli spostamenti all'interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo;

**4. che sia vietato** ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;

**5. che siano consentite** le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;

**6. che sia consentita** l'attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, non solo all'aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l'utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite Linee guida allegate;

**7. che sia consentito** lo spostamento, per i residenti nei comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione Veneto, per visite a congiunti nel territorio delle province confinanti con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**8. che sia obbligatorio** negli esercizi commerciali l'uso di idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all'uscita degli esercizi stessi;

**9. che sia obbligatorio** negli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento l'utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani anche all'interno degli esercizi stessi specificamente quando vi sia impossibilità di reperimento dei guanti monouso per carenza di fornitura;

**10. che sia obbligatorio** negli esercizi commerciali di generi alimentari, laddove vi sia manipolazione delle merci, l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all'ingresso dell'esercizio stesso;

**11. che sia consentito**, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:

- a) ristorazione
- b) attività turistiche (balneazione)
- c) strutture ricettive
- d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
- e) commercio al dettaglio
- f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- g) uffici aperti al pubblico
- h) piscine
- i) palestre

l) manutenzione del verde

m) musei, archivi e biblioteche

**12. che siano consentite** le seguenti altre attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all'allegato 10 del DPCM 17.5.2020:

a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;

b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;

c) scuole guida;

d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;

e) attività di produzione dei teatri;

**13. che sia consentita** la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;

**14. che sia consentito** il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio;

**15. che siano definiti** dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri. Resta salvo quando definito in tema di cerimonie funebri;

**16. che sia consentita** la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;

**17. che sia consentita** la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata nelle acque interne, lagunari e marine;

**18. che sia consentita** la pratica della caccia di selezione;

**19. che sia consentito** per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l'allevamento, l'allenamento e l'addestramento di animali, nelle strutture di ricovero e custodia;

**20. che sia consentito** il servizio di custodia/pensione per animali da affezione e le attività che riguardano le adozioni;

**21. che sia consentito**, a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all'aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti gestori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche e l'avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20. Tali attività verranno avviate a seguito dell'accertamento della compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale e dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali o, in assenza, nazionali, definite in coerenza con l'attuale situazione di emergenza epidemiologica, in deroga alle regolamentazioni regionali in materia, volti a prevenire il rischio di contagio e contenenti, tra le altre, prescrizioni per il contingentamento degli ingressi, il rapporto numerico tra educatori e bambini, il rispetto di distanze interpersonali, la sanificazione dei locali e delle attrezzature di gioco, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

**22. che sia consentito** agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o

strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle attività laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL;

**23. che sia consentito** agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL;

**24. che siano consentiti**, ad integrazione del punto 23, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi musicali e i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;

**25. che sia consentito** l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Con riferimento ai tirocini extracurricolari, sono fatte salvi i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 riguardante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari. L'avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante o stagista, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo. Nell'ambito delle professioni sanitarie, sono consentite le attività di tirocinio dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzati ai sensi dell'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell'operatore socio – sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" del 22 febbraio 2001;

**27. che siano consentiti** il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l'ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure

organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 17 maggio 2020

IL PRESIDENTE

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

*f.to* dott. Massimiliano FEDRIGA